

LA TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE FORMATI ALL'ESTERO

La trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, ecc.), formati all'estero secondo le norme stabilite dalla legge del luogo riguardanti i cittadini italiani, può essere richiesta dal diretto interessato al comune competente (di residenza), presentando copia degli stessi (eventualmente quella utilizzata per l'acquisto della cittadinanza se esibita entro l'anno di concessione della cittadinanza, altrimenti una nuova copia) debitamente legalizzati dal Consolato e relativa traduzione in italiano anch'essa legalizzata dal Consolato.

La legalizzazione non riguarda solamente l'atto formato all'estero dall'autorità estera, ma anche la firma del traduttore: anche in questo caso si tratta di adempimento indispensabile che deve risultare in calce alla traduzione stessa.

TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE FORMATI ALL'ESTERO RELATIVI A CITTADINI STRANIERI

Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti di stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.

Le trascrizioni di Stato Civile sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all'ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni **non si effettuano annotazioni**, fatta eccezione per il regime patrimoniale, né delle stesse è possibile rilasciare estratti e certificati ma, eventualmente, solo copia integrale al diretto interessato secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del Ministero dell'Interno del 26 marzo 2001.

Se il cittadino straniero subisce un cambiamento di generalità, secondo l'ordinamento dello Stato di appartenenza, le nuove generalità, opportunamente certificate dalla competente autorità straniera, dovranno essere riportate sugli atti anagrafici mentre, sugli atti di stato civile formati all'estero e trascritti sui registri di stato civile non si possono riportare variazioni mediante apposizione di annotazioni.

L'ufficiale di Stato Civile potrà, invece, se richiesto dall'interessato, procedere alla trascrizione dell'atto formato all'estero come aggiornato nel Paese di cui il richiedente è cittadino secondo le norme colà vigenti.

A CHI SI RIVOLGE

A tutti coloro che hanno un interesse a far trascrivere atti di stato civile o provvedimenti riguardanti lo stato civile formati all'estero che riguardano cittadini italiani, nei registri di stato civile del Comune di residenza delle persone a cui l'atto è intestato.

Ai cittadini stranieri che intendono far trascrivere nei registri di stato civile del Comune italiano di residenza, atti di stato civile che li riguardano.

Per gli atti di stato civile formati in Italia relativi sia a cittadini italiani che stranieri, e che siano stati formati in comuni diversi da quelli di residenza degli interessati, sono i comuni nei quali l'atto è stato formato che richiederanno d'ufficio la trascrizione degli atti stessi, nei registri di stato civile dei comuni di residenza degli interessati.

Per i matrimoni religiosi con valore civile, sono i ministri del culto celebranti a richiederne la trascrizione nei registri di stato civile.

COME SI FA

La trascrizione può essere domandata dai diretti interessati o soggetti o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000) quali un legale, o tutti coloro che ne hanno un interesse legittimo e diretto con istanza verbale, o con atto redatto in forma scritta trasmesso anche a mezzo posta o inviato direttamente dalla pubblica autorità.

COSA SERVE

Originale o copia conforme dell'atto in cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.

L'ufficiale di stato civile prima della trascrizione valuterà l'atto sotto l'aspetto formale e sostanziale, come ad esempio la contrarietà all'ordine pubblico (quell'insieme di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico riguardante i principi etici e politici nonché di leggi la cui osservanza ed attuazione è ritenuta indispensabile per l'esistenza di tale ordinamento), l'età del genitore che riconosce il figlio, la sua volontà ad essere nominato, i riferimenti a genitori che non abbiano dato consenso.

Per gli atti di matrimonio di cittadini entrambi stranieri, occorre il congiunto consenso dei coniugi.

COSTI

Nessun costo in relazione alla richiesta di trascrizione di atti di nascita o morte, o qualora la richiesta provenga da soggetti istituzionali (consolati, pubblici ufficiali, ministri del culto).

Diversamente la richiesta di trascrizione sconta il costo dell'imposta di bollo di Euro 16,00, qualora la richiesta provenga da soggetti non istituzionali (Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa. Interpello n.954-174/2013, prot.44409/2014 del 27/03/2014)

CASI PARTICOLARI

Non è possibile trascrivere:

- atti formati all'estero di *Addifavit* (dichiarazione scritta e confermata da giuramento, o affermazione solenne davanti a un magistrato o pubblico ufficiale; ha valore in giudizio, come prova, e differisce dalla deposizione perché meramente unilaterale);
- matrimoni poligami;
- atti di ripresa coniugale (si tratta di atti a seguito di un "*divorzio revocabile*" che registra la volontà di riprendere la vita coniugale);
- matrimoni con solo rito religioso.